



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

## Edizione di martedì 28 Luglio 2020

### CASI OPERATIVI

**Acquisti da soggetti minimi esteri**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Credito d'imposta cedibile e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione**  
di Francesca Dal Porto

### AGEVOLAZIONI

**L'istanza TR tra cessione di mascherine "esenti" e limiti di compensazione**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### DIRITTO SOCIETARIO

**Finanziamento soci: deroga alla postergazione**  
di Federica Furlani

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**La tassazione dei flussi convenzionali al nodo delle ritenute alla fonte**  
di Ennio Vial

### RASSEGNA RIVISTE

**Regime Iva dei trasporti internazionali di beni**  
di Marco Peirolo

## CASI OPERATIVI

---

### **Acquisti da soggetti minimi esteri** di **EVOLUTION**

***Sono una normale S.r.l. e ho ricevuto una fattura da un soggetto tedesco che si qualifica come una piccola impresa (small business), e non ha indicato sul documento un numero di partita Iva. Come devo comportarmi?***

Il regime dei contribuenti minimi o forfettari è disciplinato, a livello unionale, al titolo XII della Direttiva 112/06, ed interessa soggetti appartenenti a quasi tutti gli Stati membri; la Commissione Europea, infatti, nello spiegare che la Direttiva prevede la possibilità di applicare tre regimi speciali per le piccole imprese, precisa che quello che consiste nella mancata applicazione dell'Iva sulle operazioni attive e nella conseguente possibilità di detrazione dell'Iva sugli acquisti, chiamato "regime di esenzione", è applicabile entro determinate soglie stabilite dai singoli Stati membri; tali soglie, pubblicate su una tabella specifica, riportano i 65.000 previsti dalla legislazione nazionale, i 17.500 della Germania, tre soglie per la Francia (la più alta ad euro 82.800) e così via per quasi tutti gli Stati, con esclusione di Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, per cui non è previsto il regime o non si è in possesso del dato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Credito d'imposta cedibile e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione**

di Francesca Dal Porto

L'[articolo 121 D.L. 34/2020](#), c.d. Decreto Rilancio, prevede la **possibilità di trasformare una serie di detrazioni fiscali in credito di imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto**, per tutta una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021, a fronte di interventi in precedenza esclusi da tale opportunità.

L'articolo, in particolare, al primo comma prevede che i soggetti che sostengono, **negli anni 2020 e 2021, spese per una serie di interventi** (elencati nel [comma 2](#) dell'articolo 121) che danno diritto a determinate detrazioni fiscali, possono optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione**, alternativamente:

1. per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**;
2. per la **trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito di imposta**.

Con la conversione del Decreto con la L. 77/2020, pubblicata in G.U. del 18 luglio 2020 ed entrata in vigore il 19 luglio 2020, sono state apportate alcune **significative modifiche**.

In particolare, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 è stata sostituita, prevedendo, adesso, in luogo dell'utilizzo della detrazione, la facoltà di **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione, da parte del cessionario, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il soggetto che ha effettuato gli interventi, di fatto, **non pare poter più usufruire direttamente del credito di imposta** attraverso **compensazioni** dello stesso ma solo tramite la cessione dello stesso a terzi che a loro volta **potranno cederlo**.

La legge di conversione introduce altresì il **comma 1 bis** all'interno dell'[articolo 121](#),

prevedendo che l'opzione di cui al comma 1 possa essere esercitata in relazione a **ciascuno stato di avanzamento dei lavori**.

Per gli interventi di cui all'[articolo 119](#) (incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) **gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo** e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad **almeno il 30 per cento del medesimo intervento**.

Per quanto riguarda la possibilità di **rinunciare alla detrazione in favore di uno sconto sul corrispettivo** dovuto, la norma prevede che:

- l'importo dello sconto ha un **limite massimo** rappresentato dal **corrispettivo dovuto**;
- lo **sconto è concesso dal fornitore** che effettua gli interventi, che quindi consente al committente di monetizzare immediatamente l'agevolazione, lo stesso fornitore **recupererà lo sconto** praticato attraverso la possibilità di usufruire di un **credito di imposta di pari importo**;
- il fornitore potrà successivamente e **facoltativamente cedere tale credito di imposta** ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda la **seconda opzione**, ossia la possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta cedibile, anche in questo caso è prevista **la facoltà, per il cessionario, di cedere successivamente tale credito ad altri soggetti**, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per quanto riguarda le **spese per le quali si può usufruire delle opportunità** sopra riepilogate, il Decreto Rilancio introduce novità importanti allargando la **tipologia di spese**.

Precedentemente la possibilità di **cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef** spettante era limitata **solo ad alcuni interventi**, ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici. Tale misura era prevista in particolare per i **soggetti "incapienti"**, ossia per coloro che, avendo un reddito molto basso, non avrebbero potuto beneficiare dell'agevolazione sotto forma di detrazione.

Il [comma 2](#) dell'[articolo 121](#) precisa che le disposizioni dell'articolo in questione si applicano per le **spese relative agli interventi di:**

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16 bis del Tuir](#), comma 1 lett. a) e b) (detrazione del 36% – 50%);
- **efficienza energetica su edifici esistenti** di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) (convertito dalla L. 90/2013), quindi tutti gli interventi che rientrano anche nell'ecobonus, tra cui infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione o a biomasse, schermature solari, interventi su parti comuni di edifici condominiali, ecc.;
- **adozione di misure antisismiche** ([articolo 16 D.L. 63/2013](#));
- **recupero/restauro della facciata** di edifici esistenti, di cui all'[articolo 1, comma 219, L.](#)

[160/2019](#) (bonus del 90% in 10 anni);

- installazione di **impianti fotovoltaici** di cui all'[articolo 16 bis, comma 1, lett. h\), Tuir](#) con **detrazioni al 50%** (in 10 anni), ivi compresi gli interventi di cui ai **commi 5 e 6 dell'articolo 119** dello stesso Decreto rilancio;
- installazione di **colonnine di ricarica** per veicoli elettrici di cui all'[articolo 16 ter D.L. 63/2013](#) (50% in 10 anni).

Dunque, il comma 1 dell'[articolo 121](#) permette, a chi ha sostenuto le spese su elencate (nel 2020 e 2021), per le quali si ha diritto ad una certa percentuale di detrazione dalle imposte in un determinato arco temporale, di avere altre **forme alternative** di beneficio, e cioè:

- un **contributo** come **“sconto in fattura”** fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto che viene **anticipato dal fornitore**, che poi avrà diritto di recuperarlo come credito di imposta con facoltà di cessione anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- una **trasformazione della detrazione in credito di imposta cedibile** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione da parte dei cessionari ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In quest'ultimo caso, i crediti di imposta sono utilizzati **in compensazione** sulla base delle **rate residue di detrazione** non fruite ([comma 3, articolo 121](#)), e **con la stessa ripartizione in quote annuali** con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. In sostanza, la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito di imposta cedibile pare trovare applicazione, su opzione, anche in relazione alle **rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in esercizi precedenti**.

La norma prevede anche che **la quota di credito di imposta non utilizzata in un determinato esercizio non possa essere usufruita negli anni successivi** e non possa essere richiesta a rimborso.

Altro aspetto degno di nota è che, nel caso di trasformazione della detrazione in credito di imposta cedibile **non si applicano una serie di limitazioni previste per la possibilità di compensazione**, in particolare:

- il divieto di compensazione **fino a concorrenza di debiti iscritti a ruolo** per imposte erariali e accessorie di **ammontare superiore a 1.500 euro** e per i quali è scaduto il termine di pagamento,
- il **limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili**, pari a **000 euro, elevato a 1 milione di euro per l'anno 2020**,
- il limite fissato dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), secondo cui i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di **000 euro**.

L'[articolo 121](#) demanda in ogni caso ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la

definizione delle modalità attuative delle disposizioni in esame.

## AGEVOLAZIONI

### **L'istanza TR tra cessione di mascherine "esenti" e limiti di compensazione**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

DIGITAL Seminario di specializzazione

## CONTESTAZIONI IVA E ABUSO DEL DIRITTO

[Scopri di più >](#)

Passato il termine del 30 giugno 2020 per la richiesta di utilizzo del credito Iva del primo trimestre, è nuovamente il momento di predisporre l'istanza TR **entro il 31 luglio 2020**, se si desidera recuperare il credito Iva relativo al **secondo trimestre 2020**. **Rispettando i limiti previsti** dalla tipologia di rimborso, e considerando eventuali visti necessari, i contribuenti potranno utilizzare il credito Iva emergente dall'istanza TR presentata a **decorrere dal decimo giorno successivo all'invio**.

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di **importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza, ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso** unicamente dai **contribuenti in possesso dei requisiti** previsti dalle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

In alternativa, come previsto dall'[articolo 8 D.P.R. 542/1999](#), lo stesso credito può essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24.

Per il 2020 il **limite massimo dei crediti compensabili è elevato** da 700.000 mila euro a **1 milione di euro** dall'articolo 147 D.L. 34/2020 (confermato in sede di conversione dalla L. 77/2020). Salvo proroghe ulteriori il limite **ritornerà a 700.000 euro nell'anno 2021**, come fissato dall'[articolo 34, L. 388/2000](#) e modificato dall'[articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013](#).

Al di sopra di tale soglia non è possibile utilizzare il credito in compensazione o richiedere il rimborso con procedura semplificata e l'unico procedimento di rimborso ammesso è quello ordinario.

**Il limite di utilizzo è inteso per ciascun anno solare** – limite comprensivo degli importi che sono stati o saranno compensati nel modello F24 nel corso dell'anno in cui la richiesta è presentata – mentre **il rimborso dell'eccedenza spetta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate** competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

I contribuenti possiedono i requisiti per la richiesta di utilizzo del credito infrannuale Iva indicativamente nelle ipotesi in cui:

- **l'aliquota media Iva delle operazioni attive** è più bassa di **almeno 10 punti percentuali** rispetto all'aliquota media gravante sugli acquisti e importazioni;
- sono state **effettuate operazioni non imponibili** (artt. 8, 8-bis e 9 e altre) per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- sono stati effettuati **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare **superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (il rimborso si riferisce unicamente agli acquisti di beni strumentali);
- i **soggetti non residenti** si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'**articolo 35-ter**, ovvero abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
- i contribuenti abbiano effettuato **operazioni non soggette nei confronti di soggetti passivi non stabiliti** nel territorio dello Stato per più del 50% di tutte le operazioni effettuate (si fa riferimento a prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero **prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lett. a-bis**).

Nel secondo **trimestre aprile-maggio-giugno** occorre fare attenzione alla **compilazione del quadro relativo alle operazioni attive**, nel caso siano state effettuate cessioni di prodotti rientranti nell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#), **definite esenti a partire dal 19 maggio 2020** e fino al 31 dicembre 2020.

Si tratta delle **operazioni di cessione** relative ai prodotti indicati nella [tabella A, parte II bis, punto 1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972](#) come, ad esempio, cessioni di **mascherine chirurgiche**, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, **termometri, detergenti disinfettanti per mani**, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3 per cento in litri.

Queste operazioni sono state fatturate, **a partire dal 19 maggio**, nella maggior parte dei casi e in mancanza di istruzioni di prassi, come **operazioni esenti in base all'[articolo 124 D.L.](#)**

**34/2020**, natura dell'operazione N4, seguendo così letteralmente l'indicazione di “**operazione esente**” dettata dalla norma; dal **1° gennaio 2021 tali cessioni saranno invece assoggettate ad un'aliquota Iva del 5%**.

Nella compilazione dell'istanza TR tra le **operazioni attive del quadro TA**, occorrerà scegliere il rigo dove inserire queste operazioni:

- nel **rgo TA20** “*Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni*” occorre indicare le cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina Iva prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del *reverse charge* e le **operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative** nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati;
- nel **rgo TA31** “*Altre operazioni*” è riportato l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio, **le operazioni esenti**, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'**articolo 38-quater**, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli **articoli da 7 a 7-septies**, per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'**articolo 21, comma 6-bis**).

Nella prima ipotesi le **operazioni influiscono sul calcolo dell'aliquota media Iva delle operazioni attive** “Rigo TD1” – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'[articolo 30, comma 2, lett. a\), D.P.R. 633/1972.](#)

Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente **operazioni attive soggette ad aliquote più basse** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni **superà quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%**.

Se le cessioni di beni “**esenti articolo 124 DL 34/2020**” vengono inserite nel **rgo TA20** andranno a formare il denominatore per il calcolo dell'aliquota media delle operazioni attive.

Nelle altre ipotesi, sia le operazioni indicate nel rigo TA20 che quelle indicate nel rigo TA31, **rientrano nel totale delle operazioni attive**, rendendo indifferente la compilazione ai fini della richiesta di utilizzo del credito Iva infrannuale.

## DIRITTO SOCIETARIO

### ***Finanziamento soci: deroga alla postergazione***

di Federica Furlani

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **NOVITÀ E SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri di più >](#)

Ai sensi dell'[articolo 2467 cod. civ.](#), il **rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore delle S.r.l. è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori** e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.

Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualunque forma, dai componenti la compagine sociale, **in uno dei seguenti contesti**:

- in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, **risultava un indebitamento eccessivo**, se rapportato al patrimonio netto;
- in una **situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento**, anziché un mero finanziamento.

Seppure la norma sia contenuta nell'ambito delle disposizioni relative alle S.r.l., valutazioni di ordine logico-sistematico e un orientamento della **giurisprudenza di legittimità** che va consolidandosi (**Cassazione n. 16291/2018 e n. 10456/2015**) inducono a ritenere che la norma vada estesa alle **S.p.a. chiuse, di modeste dimensioni e di compagine societaria ristretta**.

In ogni caso, il predetto **principio di postergazione** opera anche nell'ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall'[articolo 2497-quinque cod. civ.](#), con riferimento ai **finanziamenti effettuati a favore della società da parte di chi esercita l'attività di direzione e coordinamento** nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti.

Tralasciando il ridimensionamento che la norma subirà, almeno in parte, per quel che concerne la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti se avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, a seguito dell'entrata in vigore de **Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)**, l'[articolo 8 del Decreto Liquidità](#) (D.L. 23/2020) **"Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società"** prevede che **ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) e sino alla data del 31 dicembre 2020 non**

si applicano gli [articoli 2467](#) e [2497-quinquies cod. civ..](#)

Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato Decreto, l'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la **temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione** dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

La *ratio* degli [articoli 2467](#) e [2497 quinquies cod. civ.](#) è infatti quella di **sanzionare indirettamente i fenomeni di c.d. sottocapitalizzazione nominale**, e cioè quelle situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di **finanziamento**.

L'[articolo 2467 cod. civ.](#) stabilisce pertanto la **postergazione dei crediti dei soci** derivanti da finanziamenti "anomali" erogati alla società in una situazione di crisi economica in cui i soci avrebbero dovuto effettuare versamenti in conto capitale.

Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un **maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento**.

La deroga consente pertanto, a prescindere dalla **situazione economico-finanziaria della società**, di **evitare la postergazione del rimborso relativo ai finanziamenti perfezionati dai soci in un arco temporale definito (9 aprile – 31 dicembre 2020)**, rispetto alla **soddisfazione degli altri creditori**.

Quello che conta è la data di erogazione del finanziamento, che andrà pertanto tenuta in evidenza e monitorata, e non quella di rimborso dello stesso, che può quindi essere **successiva al 31 dicembre 2020**.

Ricordiamo, che per quanto riguarda la **redazione del bilancio d'esercizio**, i **finanziamenti dei soci**, a prescindere se fruttiferi e non fruttiferi, ma comunque caratterizzati dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate, devono essere indicati nel passivo dello stato patrimoniale redatto in forma ordinaria, mediante l'iscrizione nell'apposita voce **D.3) "Debiti verso soci per finanziamenti"**; nella **nota integrativa** andranno poi ripartiti **secondo la scadenza, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori**.

Ai sensi del **principio contabile Oic 28**, l'eventuale e **successiva rinuncia al credito**, espressamente formulata dal socio, determinerà il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in **un'apposita riserva di capitale**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La tassazione dei flussi convenzionali al nodo delle ritenute alla fonte***

di Ennio Vial

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **NOVITÀ E SPUNTI DI RIFLESSIONE IN TEMA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[Scopri di più >](#)

Le convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono generalmente una tassazione alla fonte sui **flussi transnazionali come dividendi, interessi e canoni**.

Esaminando il **modello Ocse 2017**, ad esempio, possiamo rilevare come l'**articolo 10**, relativo ai dividendi, preveda la tassazione nel **Paese del percettore** ma ammetta anche una tassazione nel **Paese della fonte** che, a seconda dei casi, **non può eccedere il 5% o il 15%**.

L'**articolo 11**, invece, prevede per gli **interessi una tassazione del Paese della fonte nella misura massima del 10%**.

L'**articolo 12** relativo ai canoni, infine, prevede la **tassazione esclusiva nel Paese del percettore**. In relazione a questo ultimo aspetto, tuttavia, si ricorda che le convenzioni stipulate dall'Italia si differenziano sensibilmente dal modello in quanto prevedono generalmente una **tassazione anche nel Paese della fonte**. Non mancano, ad ogni buon conto, **casi di convenzioni come quella con l'Ungheria che riservano la tassazione esclusivamente nel Paese del percettore**.

Nella **prassi operativa** siamo soliti guardare queste tassazioni come se si trattasse di **ritenute alla fonte a titolo di imposta operate dal soggetto pagante**. Si tratta tuttavia di un **approccio non corretto**.

Una attenta lettura del disposto convenzionale, infatti, permette di notare come la tassazione del Paese della fonte non debba essere operata sempre come **ritenuta** ma più generalmente con le modalità previste nel **Paese della fonte**.

Da ciò possiamo quindi arguire che quelle percentuali del **5, 10 o 15% che solitamente leggiamo negli articoli dei flussi sono ritenute alla fonte solo se il Paese del percettore prevede l'applicazione di una ritenuta**. Diversamente, il soggetto estero sarà tenuto ad

**autoliquidare l'imposta in Italia presentando il Modello Redditi.**

È bene esaminare il **percorso logico del ragionamento**. Innanzitutto, si deve esaminare l'**articolo 3 Tuir**, richiamato anche per le **società e gli enti non commerciali** secondo cui il soggetto non residente risulta **tassato in Italia esclusivamente sui redditi prodotti nel nostro territorio**. La lista dei redditi prodotti in Italia è rinvenibile nel **successivo articolo 23**, dove si possono leggere **tutte e tre le casistiche dei flussi segnalati in precedenza**.

A questo punto il **soggetto estero dovrebbe procedere all'autoliquidazione delle imposte attraverso il modello Redditi**. Sul punto, tuttavia, **soccorre il D.P.R. 600/1973 che prevede l'applicazione di ritenute alla fonte a titolo di imposta**. La ritenuta in luogo dell'autoliquidazione rappresenta una **forma di cortesia nei confronti del soggetto non residente** che si vede così esonerato da **fastidiosi adempimenti dichiarativi, ma rappresenta nel contempo una misura volta a prevenire il rischio di evasione**.

Il problema è che non sempre il soggetto pagante è un **sostituto di imposta**. Un caso posto all'attenzione dell'Agenzia, ad esempio, è stato quello di una **società estera (nel caso di specie una banca) che eroga dei finanziamenti a dei soggetti privati residenti**. Si pensi al caso di un **mutuo erogato da una banca non residente a un privato residente in Italia**.

Ripercorrendo l'iter logico del ragionamento proposto in precedenza si giunge alla conclusione che la **banca estera deve presentare la dichiarazione dei redditi nel nostro Paese applicando una Ires del 10%**, in quanto la **convenzione ammetteva una tassazione massima nel Paese della fonte del 10%**. In tal senso segnaliamo la [risoluzione 89/E/2012](#), la [risposta ad interpello n. 41 del 23.10.2018](#) e la [risposta ad interpello n. 379 del 11.09.2019](#).

Non vi è dubbio che in questi casi gli adempimenti della Banca estera **risultano più gravosi ma il contribuente italiano non può operare alcuna ritenuta se non è sostituto di imposta**.

Dalla **lettura dei vari interventi di prassi si possono anche desumere delle possibili soluzioni al problema**.

A parte la banale osservazione secondo cui la banca estera può evitare clienti privati italiani, dalla [risoluzione 89/E/2012](#) si evince che, **affidando il mutuo ad una fiduciaria italiana**, la stessa opererà come **sostituto di imposta la ritenuta nei confronti della banca estera** (nel caso di specie si trattava di una banca svizzera).

Un'ulteriore via da valutare potrebbe essere quella di **far accendere il mutuo non da persone fisiche ma da un trust fiscalmente residente in Italia**. Il trust, infatti, pur essendo una entità che opera nella sfera privatistica, è inquadrato nel nostro ordinamento come un **sostituto di imposta**.

## RASSEGNA RIVISTE

### **Regime Iva dei trasporti internazionali di beni**

di Marco Peirolo

**IVA IN PRATICA**

**IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA 4%** anziché € 90,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

-35%

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**ABBONATI ORA**

Articolo tratto da "Iva in pratica n. 45/2019?

L'applicazione del trattamento di non imponibilità Iva previsto, per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, dall'articolo 9, comma 1, D.P.R. 633/1972 presuppone che la prestazione sia territorialmente rilevante in Italia. Se è vero infatti che, per le cessioni all'esportazione, la detassazione si applica a prescindere dal luogo di stabilimento del cliente, rilevando la destinazione effettiva dei beni al di fuori del territorio dell'Unione Europea, per le operazioni assimilate alle esportazioni e per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, la non imponibilità di cui agli articoli 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 non opera in modo altrettanto oggettivo. [Continua a leggere...](#)

[\*\*VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>\*\*](#)

**Segue il SOMMARIO di "Iva in pratica n. 45/2019 ?**

#### Iva

L'Agenzia delle entrate illustra le nuove regole sulle prove per le cessioni Iva intra-unionali *di Clino De Ieso*

Il *pro rata* di detrazione dell'Iva *di Marco Peirolo*

Omesso versamento Iva: la causa di forza maggiore nell'emergenza da Covid-19 *di Gianfranco Antico*

L'imputazione del trasporto nelle vendite a distanza in ambito intra-UE *di Marco Peirolo*

## Il caso risolto

Adempimenti Iva per lavori su immobile ubicato all'estero *di Centro studi tributari*

## Osservatorio

L'osservatorio di giurisprudenza *di Alberto Alfredo Ferrario*